

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2127}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BONINO)

E DAL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(BRAY)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CANCELLIERI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUPI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992

Presentato il 21 febbraio 2014

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge ha ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992. Il testo normativo si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione da parte del

Presidente della Repubblica, ai sensi degli articoli 80 e 87 della Costituzione.

L'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione della Convenzione, a far data dalla sua entrata in vigore, la quale — in base all'articolo 14, paragrafo 5, della stessa Convenzione — si produrrà sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

L'articolo 3 stabilisce l'onere derivante dall'attuazione della Convenzione, indicandone la copertura finanziaria.

L'articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta), firmata nel 1992 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, è un documento che in molti Paesi europei ha già portato a importanti progressi nella tutela del patrimonio archeologico. L'Italia, pur avendo sottoscritto l'atto nel 1992, non ha ancora provveduto alla ratifica, a oltre vent'anni di distanza, ponendosi così in notevole ritardo rispetto agli altri Paesi nel dotarsi di una legislazione aggiornata in materia di ricerca, tutela e valorizzazione dei beni archeologici. Va inoltre segnalato come, nei Paesi in cui sono state accolte le indicazioni della Convenzione, siano nate importanti opportunità di lavoro e di crescita professionale per gli archeologi. Ciò induce a ritenere che la ratifica ed esecuzione dell'Accordo possa determinare importanti ricadute anche sul piano occupazionale e della promozione dello sviluppo economico, oltre che culturale, del Paese.

La Convenzione della Valletta risponde all'esigenza avvertita dagli Stati membri del Consiglio d'Europa di riesaminare e aggiornare le disposizioni della precedente Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (STE 66), fatta a Londra il 6 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 aprile 1973, n. 202.

Il nuovo Accordo nasce sia dal convincimento che siano stati raggiunti in gran parte gli obiettivi delle disposizioni della precedente Convenzione, sia dalla necessità di completare tali disposizioni, adattandole alle nuove realtà storiche e sociali. Per questo motivo la Convenzione della Valletta si prefigge di stabilire nuovi obiettivi e fornire nuove linee normative riguardo al tema della protezione del patrimonio archeologico.

A tale fine, sin dal giugno del 1990 il « Comitato scelto di esperti sull'archeolo-

gia e sulla pianificazione » ha lavorato in seno al programma del « Comitato sul Patrimonio Culturale » (CC-PAT) alla realizzazione della nuova Convenzione. Dopo l'approvazione da parte del Comitato sul Patrimonio culturale, la Convenzione è stata posta all'attenzione del Comitato dei Ministri, che ne ha adottato il testo durante la 465^{ma} riunione dei Deputati Ministeriali.

La Convenzione è stata aperta alla firma a Malta il 16 gennaio 1992, in occasione della 3^a Conferenza europea dei Ministri responsabili del patrimonio culturale.

Nel testo della Convenzione, rilievo predominante viene dato alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio esistente, nonché alle modalità di tutela dello stesso a fronte delle necessità urbanistiche moderne determinate dall'aumento della popolazione e dai nuovi *standard* di vita. Inoltre, una specifica parte della Convenzione è dedicata alle modalità e alle operazioni di finanziamento delle attività connesse alla conservazione e allo studio del patrimonio archeologico e alla sua visibilità da parte del pubblico.

Normativamente, numerosi sono i riferimenti ad atti internazionali riguardanti la protezione del patrimonio archeologico. Oltre alla già citata e fondamentale Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico del 1969, tra di essi rilevano in particolare:

la raccomandazione n. R (89) sulla valorizzazione del patrimonio archeologico nel contesto di operazioni di pianificazione urbana e rurale, che sottolinea l'importanza della formazione di archivi e inventari archeologici;

la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico dell'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985.

Nel Preambolo della Convenzione si sottolinea l'importanza fondamentale del patrimonio archeologico per la conoscenza del passato delle civiltà e viene ribadita la necessità che questo patrimonio sia preservato dal degrado e dall'incuria, dalle

minacce portate dai grandi lavori urbanistici propri delle società moderne e dal rischio che sia disperso da azioni quali ad esempio gli scavi illegali.

Sono evidenziate successivamente l'esigenza di promuovere procedure di controllo amministrativo e scientifico, nonché la necessità di adattare i progetti di espansione urbanistica alla conservazione del patrimonio archeologico, essenziale per la conoscenza della storia dell'umanità.

Infine, è riconosciuta l'importanza che gli Stati cooperino tra loro favorendo, oltre naturalmente alla conservazione del patrimonio, lo scambio di informazioni e i collegamenti tra gli esperti.

L'articolo 1 definisce l'obiettivo della Convenzione e chiarisce quale sia il significato e l'estensione del concetto di « patrimonio archeologico ».

L'obiettivo della Convenzione, esplicitato nell'articolo 1, è la protezione del patrimonio archeologico quale fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico. La nozione di « patrimonio archeologico » è molto lata e comprende sia gli elementi storici (oggetti, monumenti, strutture) che il contesto in cui essi si trovano, sia che esso si trovi sul suolo o sott'acqua.

Gli articoli da 2 a 4 della Convenzione vertono sulle misure di identificazione e classificazione del patrimonio, nonché sulle misure di protezione dello stesso.

L'articolo 2 stabilisce, in particolare, la necessità che ogni Stato realizzi inventari e archivi che favoriscano il riconoscimento e la gestione del patrimonio archeologico. Viene poi sottolineata l'importanza che siano istituite zone di riserva archeologica, nelle quali sia vietato ogni utilizzo del territorio non finalizzato allo studio o alla conservazione del detto patrimonio. Infine è stabilito l'obbligo di segnalare alle autorità competenti ogni fortuito ritrovamento di materiale archeologico.

Con l'articolo 3 della Convenzione si stabilisce che ogni Stato istituisca procedure che regolino le attività archeologiche ed effettui controlli sulla regolare conduzione di tali attività. Viene inoltre evidenziata la necessità che gli scavi, soprattutto

se distruttivi di parte del patrimonio, siano condotti come *extrema ratio* nell'ambito del processo di indagine archeologica e siano eseguiti da personale autorizzato dotato di adeguata preparazione scientifica.

L'articolo 4 concerne le misure destinate alla conservazione del patrimonio, quali ad esempio la realizzazione di strutture di protezione fisica dello stesso. Viene rammentata infine l'importanza che esse siano collocate di preferenza nel luogo in cui tale patrimonio è stato ritrovato.

L'articolo 5 stabilisce il principio di conciliazione delle esigenze dell'archeologia con quelle dello sviluppo del territorio, mediante una fattiva partecipazione degli archeologi alle politiche di pianificazione di strategie di protezione, conservazione e valorizzazione dei siti, e allo svolgimento dei programmi di sviluppo del territorio nelle loro diverse fasi. Ciò al fine di garantire, tramite una consultazione sistematica con urbanisti e responsabili del riassetto del territorio, la modifica dei progetti di pianificazione che rischiano di alterare il patrimonio archeologico e la concessione di tempo e mezzi sufficienti per effettuare uno studio scientifico adeguato del sito e per procedere alla pubblicazione dei risultati.

Lo stesso articolo impegna gli Stati aderenti a fare in modo che gli studi d'impatto ambientale e le decisioni che ne risultano tengano debitamente conto dei siti archeologici e del loro contesto; che sia prevista, quando ciò sia possibile, la conservazione *in situ* degli elementi del patrimonio archeologico trovati in occasione di lavori di sistemazione del territorio; che l'apertura al pubblico dei siti archeologici, in particolare le strutture necessarie ad accogliere un gran numero di visitatori, non incida sul carattere archeologico e scientifico di tali siti e dell'ambiente circostante.

La ratifica della Convenzione impone, sotto tali profili, di dare maggiore evidenza alle esigenze della tutela archeologica nell'ambito delle scelte politiche e amministrative concernenti l'assetto del territorio.

L'articolo 6 richiede il sostegno finanziario alla ricerca archeologica da parte delle autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, in funzione delle rispettive competenze e l'impegno in favore dell'archeologia preventiva. A tale ultimo fine si richiede, in particolare, l'adozione di disposizioni utili affinché, in caso di importanti lavori pubblici o privati di sistemazione, siano previsti fondi, provenienti in maniera appropriata dal settore pubblico e da quello privato, che si assumano la totalità dei costi delle operazioni archeologiche necessarie legate a questi lavori, e che siano indicati, nella stima dei costi di tali lavori, gli studi e le ricerche archeologiche preliminari, i documenti scientifici di sintesi, nonché le comunicazioni e le pubblicazioni integrali delle scoperte.

La ratifica della Convenzione evidenzerebbe l'interesse al potenziamento delle risorse economiche private per gli interventi di ricerca archeologica preventiva (indagini non distruttive, scavo dei siti, conservazione dei resti, pubblicazione dei risultati). Nei Paesi dove sono state accolte le indicazioni della Convenzione sono nate opportunità di lavoro per archeologi e la professione dell'archeologo ha avuto un riconoscimento e una rinnovata evoluzione.

La ratifica rafforzerebbe inoltre quanto in massima parte già attuato nell'ordinamento italiano, stante l'introduzione di una disciplina specifica in materia di archeologia preventiva ad opera dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli articoli 95 e 96 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Gli articoli 7 e 8 della Convenzione trattano della raccolta e della diffusione dell'informazione scientifica.

Con l'articolo 7 si stabilisce che ciascuno Stato realizzi o aggiorni ogni documento utile alla conoscenza del patrimonio archeologico. Per l'Italia si tratterebbe di rafforzare le prassi attualmente adottate volte ad aggiornare inventari, carto-

grafie, planimetrie e stilare documenti scientifici preliminari alla pubblicazione integrale.

L'articolo 8 stabilisce che gli Stati si impegnino, a livello nazionale e internazionale, a facilitare lo scambio di materiale archeologico a fini scientifici, nel rispetto delle rispettive normative nazionali, a favorire lo scambio di conoscenze sulla ricerca archeologica e a promuovere l'organizzazione di programmi di ricerca internazionali.

L'articolo 9 della Convenzione concerne la sensibilizzazione del pubblico. È ribadita, in tale disposizione, l'importanza della promozione della conoscenza diretta da parte del pubblico del patrimonio archeologico, con riferimento tanto ai siti che ai beni mobili, attraverso l'esposizione in mostre, nonché la comprensione delle minacce che gravano su tale patrimonio.

Gli articoli 10 e 11 hanno ad oggetto la prevenzione della circolazione illecita di elementi del patrimonio archeologico.

In particolare, l'articolo 10 della Convenzione stabilisce che gli Stati promuovano lo scambio di informazioni tra poteri pubblici e istituzioni scientifiche sugli scavi illegali affinché questi siano contrastati e affinché il patrimonio archeologico trafugato o sottratto da scavi ufficiali non sia passibile di vendita a musei o istituzioni simili.

In Italia tuttavia l'attività descritta in tale articolo viene svolta in conformità a quanto previsto dalla Convenzione internazionale dell'UNESCO sui mezzi per proibire e prevenire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti di beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e ratificata ai sensi della legge 30 ottobre 1975, n. 873, e, per gli Stati membri dell'Unione europea, dalla direttiva 93/7/CEE del Consiglio, in materia di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. Ambedue possono considerarsi ormai gli strumenti consolidati in materia di prevenzione e contrasto del traffico illecito di beni culturali, la cui efficacia si è rafforzata nel tempo grazie alle esperienze maturate a partire dagli anni '90 dal Ministero e al

contributo apportato dall'Italia al dibattito internazionale sulla materia in numerose occasioni.

Non a caso il successivo articolo 11 della Convenzione prevede il rispetto dei trattati bilaterali o multilaterali riguardanti la materia; trattati che, almeno per l'Italia, hanno prodotto importanti risultati con alcuni dei principali Paesi interessati da un fiorente mercato antiquario sostenuto da ingenti risorse economiche.

L'articolo 12 concerne la mutua assistenza tecnica e scientifica tra gli Stati. Si dispone, al riguardo, che gli Stati prestino reciproca assistenza tecnica e scientifica in merito al patrimonio archeologico, e promuovano lo scambio e la formazione di esperti e specialisti in tale campo: attività queste che l'Italia favorisce, da sempre, proprio nell'ambito dei numerosi accordi internazionali in materia di beni culturali.

L'articolo 13 riguarda il controllo dell'applicazione della Convenzione. È istituito, a tale fine, un Comitato di esperti, incaricato di riferire periodicamente al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla situazione delle politiche di protezione del patrimonio archeologico e di proporre o raccomandare misure atte

alla messa in opera delle clausole della Convenzione.

Gli articoli da 14 a 18 contengono le clausole finali alla Convenzione.

In particolare:

L'articolo 14 stabilisce quali siano le modalità di adesione alla Convenzione e i tempi dell'adesione stessa, statuendo che gli Stati membri della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra nel 1969, non possano depositare la ratifica o l'accettazione della presente Convenzione se prima non abbiano denunciato la summenzionata Convenzione o se non la denuncino simultaneamente alla ratifica della presente Convenzione;

L'articolo 15 riguarda l'adesione alla Convenzione da parte di Stati non membri del Consiglio d'Europa;

L'articolo 16 riguarda l'applicazione territoriale delle clausole della Convenzione all'interno degli Stati;

L'articolo 17 riguarda la possibilità e le modalità di denuncia della Convenzione;

L'articolo 18 riguarda le procedure di notifica delle firme, delle ratifiche e dell'entrata in vigore della Convenzione.

RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni)*

Per quanto riguarda la previsione di cui all'articolo 2 della Convenzione, occorre precisare che nell'attuale organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito « Ministero ») sono presenti uffici e istituti aventi tra i propri compiti istituzionali proprio l'archiviazione dei dati sul patrimonio archeologico. L'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 2 non comporta, né direttamente né indirettamente, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda la previsione di cui all'articolo 4 si rileva che essa estrinseca lo stesso concetto di « tutela e conservazione del patrimonio archeologico » che è alla base della normativa nazionale di settore. L'applicazione dell'articolo già costituisce attività regolarmente programmata e attuata dal Ministero nell'ambito delle dotazioni di bilancio.

Il principale effetto della Convenzione, contenuto nell'articolo 6, consiste nella cosiddetta procedura di « archeologia preventiva », già oggi prevista per i lavori pubblici dall'articolo 28 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

In particolare, l'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, in vigore dal 1° maggio 2004, contiene una disposizione che già stabilisce, in caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico, che il soprintendente possa richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime, a spese del committente dell'opera (pubblica amministrazione o privato concessionario che agisce con i poteri pubblicistici).

Tale norma ha quindi introdotto, nell'ordinamento interno, una disposizione — rispetto alla quale è stata già verificata la copertura finanziaria — che assolve agli obblighi previsti dall'articolo 6 della Convenzione, in base ai quali ciascuna parte si impegna a prevedere un sostegno finanziario alla ricerca archeologica da parte delle autorità pubbliche statali, regionali, o locali, secondo le rispettive competenze.

Si ribadisce, pertanto, quanto all'articolo 6, che l'archeologia preventiva nel caso di lavori privati, come già del resto accade oggi, costituisce solo un'evenienza già regolata dall'articolo 28 del codice, nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori di scavo, emergano rinvenimenti di interesse archeologico.

In tale evenienza, già a regime vigente, ove si rendano necessarie la sospensione dei lavori e l'effettuazione di ulteriori ricerche che

condizionino la prosecuzione dei lavori medesimi, le eventuali spese aggiuntive sono a carico del privato, che ha interesse a poter completare l'intervento, salvi i casi, invero rarissimi, in cui, a fronte di rinvenimenti di eccezionale interesse, sia necessario procedere all'espropriazione ai sensi dell'articolo 95 del codice dei beni culturali e del paesaggio, i cui costi gravano sui capitoli di bilancio del Ministero a ciò preordinati, senza nuovi ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli adempimenti di cui all'articolo 7 costituiscono attività istituzionale delle soprintendenze di settore, poiché il codice dei beni culturali e del paesaggio riserva la ricerca archeologica allo Stato e per esso al Ministero. Tali adempimenti sono svolti, altresì, dalle facoltà universitarie e dagli istituti appositamente autorizzati alla ricerca archeologica a seguito di apposito atto di concessione del Ministero senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Le previsioni di cui all'articolo 8 sono disciplinate, per la parte relativa agli scambi internazionali, dall'articolo 67 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che autorizza l'uscita temporanea dal territorio nazionale di beni culturali, anche archeologici, in attuazione di accordi culturali in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, sempre che i beni stessi non siano suscettibili di subire danni o costituiscano il fondo principale di un luogo della cultura. L'applicazione dell'articolo in esame non comporta, pertanto, alcuna modifica alla normativa di settore vigente, né all'attività amministrativa ordinariamente svolta.

Per quanto riguarda l'articolo 12, lo Stato italiano, come noto, ha aderito a tutte le Convenzioni internazionali in materia di tutela del patrimonio culturale ed è firmatario di numerosi trattati bilaterali e multilaterali in materia di archeologia che prevedono, tra gli altri adempimenti, lo scambio di esperienze e di esperti della materia, sempre e comunque nell'ambito delle rispettive dotazioni di bilancio. L'articolo 12 non innova pertanto agli impegni normalmente già assunti dal Paese.

Quanto alla previsione dell'articolo 13, si precisa che lo stesso non impone obblighi di fare determinato a carico dell'Amministrazione statale. La partecipazione italiana all'istituendo Comitato di esperti, previsto dall'articolo in esame, sarà assicurata da un qualificato rappresentante esperto nella materia, individuato nell'ambito del personale tecnico dei ruoli del Ministero o di altre amministrazioni statali.

Le spese di missione derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 della Convenzione, ovvero per la eventuale nomina dell'esperto italiano nell'ambito del Comitato di esperti ivi previsto, sono così calcolate:

biglietto aereo a/r Roma-Strasburgo	euro	750
rimborso pasti (euro 60 x 3 giorni)	euro	180
alloggio (euro 120 x 3 giorni)	euro	360
Totale per una missione	euro	1.290
Totale annuo (2 missioni)	euro	2.580

Si ribadisce inoltre che gli ulteriori adempimenti previsti dalla Convenzione (segnatamente agli articoli 3, 5, 9 e 10) costituiscono l'istituzionale attività svolta dal Ministero, nell'ambito delle competenze dei propri uffici centrali e periferici, e se ne ribadisce pertanto la neutralità finanziaria.

L'onere totale derivante dalla Convenzione è pertanto valutato in euro 2.580 annui a decorrere dall'anno 2014. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Trattandosi di onere valutato, il Ministero provvederà al monitoraggio della spesa e le eventuali variazioni verranno effettuate nell'ambito del programma « Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale » e comunque nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE 1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta 16 gennaio 1992 (riveduta), completa il quadro già delineato dalla precedente Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (STE 66), fatta a Londra nel 1969. L'esecuzione della Convenzione del 1992 non richiede l'adozione di ulteriori atti normativi interni.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento proposto si inserisce in un quadro normativo nazionale che già regola l'attività ivi disciplinata. Si tratta in particolare del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e degli articoli 95 e 96 del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che ha già introdotto nell'ordinamento italiano una disciplina specifica in materia di ricerca archeologica preventiva per i lavori pubblici.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'articolo 14 della Convenzione prescrive che uno Stato parte contraente della precedente Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (STE 66), fatta a Londra nel 1969, non possa depositare il proprio strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione se non ha ancora denunciato la suddetta Convenzione o se non la denuncia contemporaneamente. Pertanto, il deposito dello strumento di ratifica della Convenzione del 1992 avrà un'incidenza indiretta sulla legge 12 aprile 1973, n. 202, con la quale l'Italia ha reso esecutiva la precedente Convenzione del 1969.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

- 5) *Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il disegno di legge è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

È stata presentata presso la Camera dei deputati una proposta di legge d'iniziativa parlamentare (atto Camera n. 1481, deputati Costantino ed altri) vertente sul medesimo oggetto.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia.

PARTE 2. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Non sono stati ravvisati problemi legati alla compatibilità della presente Convenzione con l'ordinamento europeo, in quanto il regolamento n. 116/2009 e la direttiva 93/7/CE, in corso di rifusione da parte della Commissione, che costituiscono, congiuntamente, la disciplina europea per la tutela del patrimonio culturale in materia di esportazione e di ritorno di beni culturali — già recepiti da tutti gli Stati membri dell'Unione — assicurano un livello di tutela più elevato

rispetto a quello stabilito dalla Convenzione in argomento, prevedendo l'azione di restituzione del bene illecitamente esportato — e la doverosa collaborazione in tale settore — tra gli Stati membri dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in atto procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.

L'intervento proposto completa il quadro già delineato dalla precedente Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (STE 66), fatta a Londra nel 1969.

PARTE 3. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non sono presenti disposizioni aventi effetti abrogativi né espliciti né impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

La Convenzione ha stabilito che le Parti si impegnano ad organizzare scambi di informazione e di collaborazione amministrativa in materia di circolazione illecita di elementi del patrimonio archeologico.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non si hanno segnalazioni al riguardo.

Tabella di concordanza delle disposizioni della Convenzione con le disposizioni vigenti nell'ordinamento italiano in materia di archeologia preventiva	
<p>Convenzione della Valletta 16 gennaio 1992 Articolo 6</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p>ii. a. adottando le disposizioni appropriate affinché, nel corso delle grandi opere pubbliche o private sia prevista la copertura completa con fondi di natura adeguata dal settore pubblico o dal settore privato del costo di tutte le operazioni archeologiche necessarie connesse a questi lavori. b. <i>...omissis....</i></p>	<p>Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio Articolo 28</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis..</i></p> <p>comma 4. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente.</p>
	<p>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Art. 95</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice in materia di appalti di lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari secondo quanto disposto dal regolamento, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del presente codice e</p>

	<p>relativa disciplina regolamentare. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.</p> <p>...omissis...</p>
	<p>Art. 96.</p> <p>1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:</p> <p>a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:</p> <ol style="list-style-type: none">1) esecuzione di carotaggi;2) prospezioni geofisiche e geochimiche;3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori; <p>b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.</p> <p>2. La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio - rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in

forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.

3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento può motivatamente ridurre, d'intesa con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento.

4. Nelle ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 2, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera *c)* del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attività culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.

5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carica della stazione appaltante.

6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.

7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio

del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 95, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione precedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

8. Le Regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dall'articolo 95 e dai commi che precedono del presente articolo.

9. Alle finalità di cui all'articolo 95 e dei commi che precedono del presente articolo le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I: CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

- A) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

Necessità di integrare la protezione dell'archeologia nelle politiche di pianificazione urbana e rurale e di sviluppo culturale al fine di ridurre i rischi di degrado, nonché di favorire gli scambi di esperti e di esperienze. Completare i principi formulati dalla Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969 in seguito all'evoluzione delle politiche di pianificazione del territorio nei Paesi europei.

- B) *Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

Proteggere il patrimonio archeologico, fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio, specificando che costituiscono patrimonio archeologico tutti i reperti, i beni e le altre tracce dell'esistenza dell'uomo, la salvaguardia e lo studio dei quali permetta di capire l'evoluzione della storia e del rapporto con la natura insistenti su territori soggetti alla giurisdizione della Parti contraenti.

- C) *Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

Nella Convenzione sono disciplinate le modalità di attuazione della collaborazione che prevedono che ogni Parte si impegni ad adottare un adeguato regime giuridico per la protezione del patrimonio archeologico, garantire la scientificità delle operazioni di ricerca archeologica, l'adozione di misure di protezione fisica dei beni, adeguate politiche di pianificazione per la protezione e valorizzazione dei siti, consultazione tra archeologi, urbanisti e pianificatori del territorio, conservazione *in situ* degli elementi del patrimonio archeologico.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti della Convenzione sono le stazioni appaltanti, che dovranno tenere conto, nella realizzazione delle opere, delle disposizioni previste nella Convenzione; lo Stato, al quale appartengono tutti i beni archeologici rinvenuti nel sottosuolo e che esercita, tramite il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le funzioni di tutela del patrimonio archeologico.

Sono inoltre destinatari le Amministrazioni e le strutture nazionali, già titolari delle attribuzioni necessarie per la sua attuazione e operanti nel settore in esame, gli enti territoriali titolari delle competenze in materia di pianificazione e sviluppo del territorio; le scuole, le università e gli istituti di ricerca chiamati a svolgere compiti educativi e attività di scambio di informazioni e di organizzazione di programmi di ricerca internazionali.

Sono destinatari indiretti, alla luce delle precedenti considerazioni, lo Stato-collettività e le realtà istituzionali che si dedicano alla conservazione del patrimonio archeologico (musei, gallerie eccetera).

SEZIONE 2: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Si sono svolte numerose consultazioni tra le Amministrazioni dello Stato interessate all'applicazione della Convenzione: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché il mondo accademico e le associazioni degli archeologi maggiormente rappresentative.

SEZIONE 3: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non intervento non è stata ritenuta perseguibile in quanto gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della Convenzione hanno ritenuto tale strumento necessario al fine di completare i principi formulati dalla Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969, in seguito all'evoluzione delle politiche di pianificazione del territorio nei Paesi europei. L'Italia, pur avendo sottoscritto l'atto nel 1992, non ha ancora provveduto alla ratifica, a oltre vent'anni di distanza, ponendosi così in notevole ritardo rispetto agli altri Paesi.

SEZIONE 4: OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Non esistono opzioni alternative alla autorizzazione parlamentare alla ratifica, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato.

SEZIONE 5: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA
PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI
E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

A) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.*

L'opzione proposta appare vantaggiosa sia per i destinatari diretti che per quelli indiretti, in quanto la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta), firmata nel 1992 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, è un documento che in molti Paesi europei ha già portato a importanti progressi nella tutela del patrimonio archeologico. L'Italia, pur avendo sottoscritto l'atto nel 1992, non ha ancora provveduto alla ratifica, a oltre vent'anni di distanza, ponendosi così in notevole ritardo rispetto agli altri Paesi nel dotarsi di una legislazione aggiornata in materia di ricerca, tutela e valorizzazione dei beni archeologici. Inoltre si sono registrate nei Paesi in cui sono state accolte le indicazioni della Convenzione importanti opportunità di lavoro e di crescita professionale per gli archeologi. Ciò induce a ritenere che la ratifica ed esecuzione dell'Accordo possa determinare importanti ricadute anche sul piano occupazionale e della promozione dello sviluppo economico, oltre che culturale, del Paese; inoltre, nel testo della Convenzione, viene dato rilievo predominante alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio esistente, nonché alle modalità di tutela dello stesso a fronte delle necessità urbanistiche moderne determinate dall'aumento della popolazione e dai nuovi *standard* di vita e una specifica parte della Convenzione è dedicata alle modalità e alle operazioni di finanziamento delle attività connesse alla conservazione, allo studio, alla visibilità da parte del pubblico del patrimonio archeologico.

B) *Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.*

L'intervento regolatorio proposto è volto ad assicurare vantaggi per le piccole e medie imprese operanti nel settore dell'archeologia preventiva ed è destinato a produrre benefici effetti anche sulle micro, piccole e medie imprese che potranno avviare i lavori edili e di scavo sulla base di attività preliminari finalizzati a dare maggiore certezza di fattibilità dei lavori e dei tempi di esecuzione degli stessi.

C) *Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.*

Non si prevedono ulteriori oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti amministrazioni. A tal fine è previsto un onere a carico dello Stato, per il quale è già prevista una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della Convenzione sono specificamente indicati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge.

SEZIONE 6: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento del mercato senza incidere negativamente sulla libera concorrenza delle imprese, sia a livello nazionale che internazionale.

SEZIONE 7: MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Responsabile dell'attuazione è il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).

Alla Convenzione sarà data pubblicità attraverso gli ordinari canali riservati agli atti normativi, tramite il sito *internet* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero degli affari esteri e presso le rispettive rappresentanze diplomatiche.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è l'amministrazione competente a gestire la materia con gli ordinari strumenti a sua disposizione ed effettuerà il monitoraggio delle attività connesse.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

La Convenzione potrà essere denunciata in qualsiasi momento dagli Stati parte (articolo 17).

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verranno presi in esame l'effettivo adeguamento del regime giuridico per la protezione del patrimonio archeologico e la verifica della miglior protezione fisica, della pianificazione e della valorizzazione dei siti archeologici.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 della Convenzione stessa.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 2.580 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede al monitoraggio dell'onere di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'econo-

mia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale » e, comunque, della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



COUNCIL CONSEIL
OF EUROPE DE L'EUROPE

European Treaty Series - No. 143

**EUROPEAN CONVENTION
ON THE PROTECTION
OF THE ARCHAEOLOGICAL HERITAGE
(REVISED)**

Valletta, 16.I.1992

Preamble

The member States of the Council of Europe and the other States party to the European Cultural Convention signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members for the purpose, in particular, of safeguarding and realising the ideals and principles which are their common heritage;

Having regard to the European Cultural Convention signed in Paris on 19 December 1954, in particular Articles 1 and 5 thereof;

Having regard to the Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe signed in Granada on 3 October 1985;

Having regard to the European Convention on Offences relating to Cultural Property signed in Delphi on 23 June 1985;

Having regard to the recommendations of the Parliamentary Assembly relating to archaeology and in particular Recommendations 848 (1978), 921 (1981) and 1072 (1988);

Having regard to Recommendation No. R (89) 5 concerning the protection and enhancement of the archaeological heritage in the context of town and country planning operations;

Recalling that the archaeological heritage is essential to a knowledge of the history of mankind;

Acknowledging that the European archaeological heritage, which provides evidence of ancient history, is seriously threatened with deterioration because of the increasing number of major planning schemes, natural risks, clandestine or unscientific excavations and insufficient public awareness;

Affirming that it is important to institute, where they do not yet exist, appropriate administrative and scientific supervision procedures, and that the need to protect the archaeological heritage should be reflected in town and country planning and cultural development policies;

Stressing that responsibility for the protection of the archaeological heritage should rest not only with the State directly concerned but with all European countries, the aim being to reduce the risk of deterioration and promote conservation by encouraging exchanges of experts and the comparison of experiences;

Noting the necessity to complete the principles set forth in the European Convention for the Protection of the Archaeological Heritage signed in London on 6 May 1969, as a result of evolution of planning policies in European countries,

Have agreed as follows:

Definition of the archaeological heritage

Article 1

- 1 The aim of this (revised) Convention is to protect the archaeological heritage as a source of the European collective memory and as an instrument for historical and scientific study.
- 2 To this end shall be considered to be elements of the archaeological heritage all remains and objects and any other traces of mankind from past epochs:
 - i the preservation and study of which help to retrace the history of mankind and its relation with the natural environment;
 - ii for which excavations or discoveries and other methods of research into mankind and the related environment are the main sources of information; and
 - iii which are located in any area within the jurisdiction of the Parties.
- 3 The archaeological heritage shall include structures, constructions, groups of buildings, developed sites, moveable objects, monuments of other kinds as well as their context, whether situated on land or under water.

Identification of the heritage and measures for protection

Article 2

Each Party undertakes to institute, by means appropriate to the State in question, a legal system for the protection of the archaeological heritage, making provision for:

- i the maintenance of an inventory of its archaeological heritage and the designation of protected monuments and areas;
- ii the creation of archaeological reserves, even where there are no visible remains on the ground or under water, for the preservation of material evidence to be studied by later generations;
- iii the mandatory reporting to the competent authorities by a finder of the chance discovery of elements of the archaeological heritage and making them available for examination.

Article 3

To preserve the archaeological heritage and guarantee the scientific significance of archaeological research work, each Party undertakes:

- i to apply procedures for the authorisation and supervision of excavation and other archaeological activities in such a way as:
 - a to prevent any illicit excavation or removal of elements of the archaeological heritage;

- b to ensure that archaeological excavations and prospecting are undertaken in a scientific manner and provided that:
 - non-destructive methods of investigation are applied wherever possible;
 - the elements of the archaeological heritage are not uncovered or left exposed during or after excavation without provision being made for their proper preservation, conservation and management;
- ii to ensure that excavations and other potentially destructive techniques are carried out only by qualified, specially authorised persons;
- iii to subject to specific prior authorisation, whenever foreseen by the domestic law of the State, the use of metal detectors and any other detection equipment or process for archaeological investigation.

Article 4

Each Party undertakes to implement measures for the physical protection of the archaeological heritage, making provision, as circumstances demand:

- i for the acquisition or protection by other appropriate means by the authorities of areas intended to constitute archaeological reserves;
- ii for the conservation and maintenance of the archaeological heritage, preferably *in situ*;
- iii for appropriate storage places for archaeological remains which have been removed from their original location.

Integrated conservation of the archaeological heritage

Article 5

Each Party undertakes:

- i to seek to reconcile and combine the respective requirements of archaeology and development plans by ensuring that archaeologists participate:
 - a in planning policies designed to ensure well-balanced strategies for the protection, conservation and enhancement of sites of archaeological interest;
 - b in the various stages of development schemes;
- ii to ensure that archaeologists, town and regional planners systematically consult one another in order to permit:
 - a the modification of development plans likely to have adverse effects on the archaeological heritage;

- b the allocation of sufficient time and resources for an appropriate scientific study to be made of the site and for its findings to be published;
- iii to ensure that environmental impact assessments and the resulting decisions involve full consideration of archaeological sites and their settings;
- iv to make provision, when elements of the archaeological heritage have been found during development work, for their conservation *in situ* when feasible;
- v to ensure that the opening of archaeological sites to the public, especially any structural arrangements necessary for the reception of large numbers of visitors, does not adversely affect the archaeological and scientific character of such sites and their surroundings.

Financing of archaeological research and conservation

Article 6

Each Party undertakes:

- i to arrange for public financial support for archaeological research from national, regional and local authorities in accordance with their respective competence;
- ii to increase the material resources for rescue archaeology:
 - a by taking suitable measures to ensure that provision is made in major public or private development schemes for covering, from public sector or private sector resources, as appropriate, the total costs of any necessary related archaeological operations;
 - b by making provision in the budget relating to these schemes in the same way as for the impact studies necessitated by environmental and regional planning precautions, for preliminary archaeological study and prospection, for a scientific summary record as well as for the full publication and recording of the findings.

Collection and dissemination of scientific information

Article 7

For the purpose of facilitating the study of, and dissemination of knowledge about, archaeological discoveries, each Party undertakes:

- i to make or bring up to date surveys, inventories and maps of archaeological sites in the areas within its jurisdiction;
- ii to take all practical measures to ensure the drafting, following archaeological operations, of a publishable scientific summary record before the necessary comprehensive publication of specialised studies.

Article 8

Each Party undertakes:

- i to facilitate the national and international exchange of elements of the archaeological heritage for professional scientific purposes while taking appropriate steps to ensure that such circulation in no way prejudices the cultural and scientific value of those elements;
- ii to promote the pooling of information on archaeological research and excavations in progress and to contribute to the organisation of international research programmes.

Promotion of public awareness**Article 9**

Each Party undertakes:

- i to conduct educational actions with a view to rousing and developing an awareness in public opinion of the value of the archaeological heritage for understanding the past and of the threats to this heritage;
- ii to promote public access to important elements of its archaeological heritage, especially sites, and encourage the display to the public of suitable selections of archaeological objects.

Prevention of the illicit circulation of elements of the archaeological heritage**Article 10**

Each Party undertakes:

- i to arrange for the relevant public authorities and for scientific institutions to pool information on any illicit excavations identified;
- ii to inform the competent authorities in the State of origin which is a Party to this Convention of any offer suspected of coming either from illicit excavations or unlawfully from official excavations, and to provide the necessary details thereof;
- iii to take such steps as are necessary to ensure that museums and similar institutions whose acquisition policy is under State control do not acquire elements of the archaeological heritage suspected of coming from uncontrolled finds or illicit excavations or unlawfully from official excavations;
- iv as regards museums and similar institutions located in the territory of a Party but the acquisition policy of which is not under State control:
 - a to convey to them the text of this (revised) Convention;

- b to spare no effort to ensure respect by the said museums and institutions for the principles set out in paragraph 3 above;
- v to restrict, as far as possible, by education, information, vigilance and co-operation, the transfer of elements of the archaeological heritage obtained from uncontrolled finds or illicit excavations or unlawfully from official excavations.

Article 11

Nothing in this (revised) Convention shall affect existing or future bilateral or multilateral treaties between Parties, concerning the illicit circulation of elements of the archaeological heritage or their restitution to the rightful owner.

Mutual technical and scientific assistance

Article 12

The Parties undertake:

- i to afford mutual technical and scientific assistance through the pooling of experience and exchanges of experts in matters concerning the archaeological heritage;
- ii to encourage, under the relevant national legislation or international agreements binding them, exchanges of specialists in the preservation of the archaeological heritage, including those responsible for further training.

Control of the application of the (revised) Convention

Article 13

For the purposes of this (revised) Convention, a committee of experts, set up by the Committee of Ministers of the Council of Europe pursuant to Article 17 of the Statute of the Council of Europe, shall monitor the application of the (revised) Convention and in particular:

- i report periodically to the Committee of Ministers of the Council of Europe on the situation of archaeological heritage protection policies in the States Parties to the (revised) Convention and on the implementation of the principles embodied in the (revised) Convention;
- ii propose measures to the Committee of Ministers of the Council of Europe for the implementation of the (revised) Convention's provisions, including multilateral activities, revision or amendment of the (revised) Convention and informing public opinion about the purpose of the (revised) Convention;
- iii make recommendations to the Committee of Ministers of the Council of Europe regarding invitations to States which are not members of the Council of Europe to accede to this (revised) Convention.

Final clauses**Article 14**

- 1 This (revised) Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and the other States party to the European Cultural Convention.

It is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

- 2 No State party to the European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage, signed in London on 6 May 1969, may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval unless it has already denounced the said Convention or denounces it simultaneously.
- 3 This (revised) Convention shall enter into force six months after the date on which four States, including at least three member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the (revised) Convention in accordance with the provisions of the preceding paragraphs.
- 4 Whenever, in application of the preceding two paragraphs, the denunciation of the Convention of 6 May 1969 would not become effective simultaneously with the entry into force of this (revised) Convention, a Contracting State may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, declare that it will continue to apply the Convention of 6 May 1969 until the entry into force of this (revised) Convention.
- 5 In respect of any signatory State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the (revised) Convention shall enter into force six months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 15

- 1 After the entry into force of this (revised) Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any other State not a member of the Council and the European Economic Community, to accede to this (revised) Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee.
- 2 In respect of any acceding State or, should it accede, the European Economic Community, the (revised) Convention shall enter into force six months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 16

- 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this (revised) Convention shall apply.

- 2 Any State may at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this (revised) Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the (revised) Convention shall enter into force six months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective six months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 17

- 1 Any Party may at any time denounce this (revised) Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective six months following the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 18


The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the other States party to the European Cultural Convention and any State or the European Economic Community which has acceded or has been invited to accede to this (revised) Convention of:

- i any signature;
- ii the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- iii any date of entry into force of this (revised) Convention in accordance with Articles 14, 15 and 16.
- iv any other act, notification or communication relating to this (revised) Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this revised Convention.

Done at Valletta, this 16th day of January 1992, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the other States party to the European Cultural Convention, and to any non-member State or the European Economic Community invited to accede to this (revised) Convention.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta)**

La Valletta, 16 gennaio 1992

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, parti contraenti della Convenzione culturale europea, firmatari della presente Convenzione (riveduta),

Considerato che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi Membri al fine, in particolare, di salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro patrimonio comune;

Vista la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954, e in particolare gli articoli 1 e 5;

Vista la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico europeo, firmata a Granada il 3 ottobre 1985;

Vista la Convenzione europea sui delitti concernenti i beni culturali, firmata a Delfi il 23 giugno 1985;

Viste le raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare relative all'archeologia, e in particolare le Raccomandazioni 848 (1978), 921 (1981) e 1072 (1988);

Vista la Raccomandazione no. R (89) 5 relativa alla protezione e alla valorizzazione del patrimonio archeologico nel contesto della pianificazione urbana e rurale;

Ricordando che il patrimonio archeologico è un elemento essenziale per la conoscenza del passato delle civiltà;

Riconoscendo che il patrimonio archeologico europeo, testimone della storia antica, è gravemente minacciato dal moltiplicarsi dei grandi lavori di pianificazione del territorio e dai rischi naturali, dagli scavi clandestini o privi di carattere scientifico, o dall'insufficiente informazione del pubblico;

Affermando l'importanza di istituire, laddove non esistano ancora, procedure di controllo amministrativo e scientifico, e la necessità di integrare la protezione dell'archeologia nelle politiche di pianificazione urbana e rurale, e di sviluppo culturale;

Sottolineando che la responsabilità della protezione del patrimonio archeologico incombe non solo allo Stato direttamente interessato, ma anche all'insieme dei paesi europei, al fine di ridurre i rischi di degrado e promuovere la conservazione, favorendo gli scambi di esperti e d'esperienze;

Vista la necessità di completare i principi formulati dalla Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 marzo 1969, in seguito all'evoluzione delle politiche di pianificazione del territorio nei paesi europei,

hanno convenuto quanto segue:

Definizione di patrimonio archeologico

Articolo 1

1. L'obiettivo della presente Convenzione (riveduta) è di proteggere il patrimonio archeologico in quanto fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico.

2. A tale scopo sono considerati come costituenti il patrimonio archeologico tutti i reperti, beni e altre tracce dell'esistenza dell'uomo nel passato:

- i. la cui salvaguardia e studio permettono di descrivere l'evoluzione della storia dell'uomo e del suo rapporto con la natura;
- ii. i cui principali mezzi di informazione sono costituiti da scavi e scoperte, nonché da altri mezzi di ricerca concernenti l'uomo e l'ambiente che lo circonda;
- iii. che si trovano su territori soggetti alla giurisdizione delle Parti contraenti.

3. Il patrimonio archeologico comprende le strutture, costruzioni, complessi architettonici, siti esplorati, beni mobili, monumenti di altro tipo e il loro contesto, che si trovino nel suolo o sott'acqua.

Identificazione del patrimonio e misure di protezione

Articolo 2

Ogni Parte si impegna ad adottare, secondo le modalità proprie a ciascuno Stato, un regime giuridico per la protezione del patrimonio archeologico che preveda:

- i. la gestione di un inventario del proprio patrimonio archeologico e la classificazione dei monumenti e delle zone protette;
- ii. la costituzione di riserve archeologiche, anche dove non vi siano evidenti reperti in superficie o sott'acqua, per conservare le testimonianze materiali, affinché le generazioni future possano studiarle;
- iii. l'obbligo dello scopritore di segnalare alle autorità competenti la scoperta casuale di elementi appartenenti al patrimonio archeologico, e di metterli a disposizione per un esame.

Articolo 3

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio archeologico e di garantire la scientificità delle operazioni di ricerca archeologica, ogni Parte si impegna:

i. ad introdurre delle procedure d'autorizzazione e di controllo degli scavi e delle altre attività archeologiche, al fine di:

a. impedire scavi o allontanamento illegali di elementi del patrimonio archeologico;

b. garantire che gli scavi e le ricerche archeologiche si svolgano in modo scientifico e che:

– vengano applicati nella misura del possibile metodi di ricerca non distruttivi;

– gli elementi del patrimonio archeologico non vengano portati alla luce né lasciati esposti durante o dopo gli scavi senza che siano state adottate delle disposizioni per la loro preservazione, conservazione e gestione;

ii. a fare in modo che gli scavi e le altre tecniche potenzialmente distruttive vengano praticate esclusivamente da persone qualificate e munite di un'autorizzazione speciale;

iii. a sottomettere ad un'autorizzazione preliminare, nei casi previsti dalla legislazione interna dello Stato, l'utilizzazione di rivelatori di metalli e di altri strumenti di rivelazione o di altri procedimenti per la ricerca archeologica.

Articolo 4

Ogni Parte si impegna ad adottare misure di protezione fisica del patrimonio archeologico che prevedano, secondo le circostanze:

i. l'acquisto o la protezione mediante altri mezzi appropriati, da parte dell'autorità pubblica, dei terreni destinati a diventare zone di riserva archeologica;

ii. la conservazione e la manutenzione del patrimonio archeologico, preferibilmente sul luogo d'origine;

iii. la creazione di depositi idonei per i reperti archeologici allontanati dal loro luogo d'origine.

Conservazione integrata del patrimonio archeologico

Articolo 5

Ogni Parte si impegna:

i. a cercare di conciliare e articolare i bisogni dell'archeologia e della pianificazione, facendo in modo che degli archeologi partecipino:

a. alle politiche di pianificazione volte a definire delle strategie equilibrate di protezione, conservazione e valorizzazione dei siti di interesse archeologico;

b. allo svolgimento delle diverse fasi dei programmi di pianificazione;

ii. a garantire una consultazione sistematica tra archeologi, urbanisti e pianificatori del territorio, al fine di permettere:

- a. la modifica dei progetti di pianificazione che rischiano di alterare il patrimonio archeologico;
- b. la concessione di tempo e mezzi sufficienti per effettuare uno studio scientifico adeguato del sito e per la pubblicazione dei risultati;
- iii. a fare in modo che gli studi d'impatto ambientale e le decisioni che ne risultano tengano debitamente conto dei siti archeologici e del loro contesto;
- iv. a prevedere, quando ciò sia possibile, la conservazione *in situ* degli elementi del patrimonio archeologico trovati in occasione di lavori di sistemazione del territorio;
- v. a fare in modo che l'apertura al pubblico dei siti archeologici, in particolare le strutture necessarie ad accogliere un gran numero di visitatori, non incida sul carattere archeologico e scientifico di tali siti e dell'ambiente circostante.

Finanziamento della ricerca e della conservazione archeologica

Articolo 6

Ogni Parte si impegna:

- i. a prevedere un sostegno finanziario alla ricerca archeologica da parte delle autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, in funzione delle rispettive competenze;
- ii. ad aumentare i mezzi materiali dell'archeologia preventiva:
 - a. adottando disposizioni utili affinché, in caso di importanti lavori pubblici o privati di sistemazione, siano previsti fondi, provenienti in maniera appropriata dal settore pubblico e da quello privato, che si assumano la totalità dei costi delle operazioni archeologiche necessarie legate a questi lavori;
 - b. facendo figurare nel bilancio preventivo di questi lavori, come accade per gli studi d'impatto ambientale imposti da preoccupazioni di tipo ambientale e di sistemazione del territorio, gli studi e le ricerche archeologiche preliminari, i documenti scientifici di sintesi, nonché le comunicazioni e le pubblicazioni integrali delle scoperte.

Raccolta e diffusione delle informazioni scientifiche

Articolo 7

Al fine di facilitare lo studio e la diffusione della conoscenza delle scoperte archeologiche, ogni Parte si impegna:

- i. a realizzare o aggiornare le inchieste, gli inventari e la cartografia dei siti archeologici nei territori soggetti alla sua giurisdizione;
- ii. ad adottare disposizioni pratiche che permettano di ottenere, al termine delle operazioni archeologiche, un documento scientifico di sintesi pubblicabile, preliminare alla necessaria diffusione integrale degli studi specializzati.

Articolo 8

Ogni Parte si impegna:

i. a facilitare lo scambio a livello nazionale e internazionale di elementi del patrimonio archeologico per fini scientifici e professionali, pur adottando disposizioni che impediscano che tale circolazione incida sul valore culturale e scientifico di tali elementi;

ii. a promuovere gli scambi di informazioni sulla ricerca archeologica e gli scavi in corso, e a contribuire all'organizzazione di programmi di ricerca internazionali.

Sensibilizzazione del pubblico

Articolo 9

Ogni Parte si impegna:

i. ad intraprendere un'azione educativa volta a risvegliare e a sviluppare presso l'opinione pubblica la coscienza del valore del patrimonio archeologico per la conoscenza del passato, e dei pericoli a cui tale patrimonio è esposto;

ii. a promuovere l'accesso del pubblico agli elementi importanti del suo patrimonio archeologico, in particolare ai siti, e ad incoraggiare l'esposizione al pubblico di beni archeologici selezionati.

Prevenzione della circolazione illecita di elementi del patrimonio archeologico

Articolo 10

Ogni Parte si impegna:

i. ad organizzare lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche competenti e le istituzioni scientifiche riguardo agli scavi illeciti constatati;

ii. ad informare le istanze competenti dello Stato d'origine, parte contraente della presente Convenzione (riveduta), di ogni offerta sospettata di provenire da scavi illeciti o di essere stata sottratta a scavi ufficiali, e a fornire tutte le informazioni necessarie al riguardo;

iii. per quanto riguarda i musei e le altre istituzioni analoghe la cui politica d'acquisto è soggetta al controllo dello Stato, ad adottare le misure necessarie ad impedire che essi acquistino elementi del patrimonio archeologico sospettati di provenire da scoperte incontrollate, da scavi illeciti o di essere stati sottratti a scavi ufficiali;

iv. per i musei e le altre istituzioni analoghe situate sul territorio di una delle Parti, ma la cui politica d'acquisto non è soggetta al controllo dello Stato:

a. a trasmettere loro il testo della presente Convenzione (riveduta);

b. a fare tutto il possibile per garantire il rispetto da parte dei suddetti musei e istituzioni dei principi formulati nel paragrafo 3 qui sopra;

v. a limitare nella misura del possibile, con azioni a livello di educazione, informazione, sorveglianza e cooperazione, il movimento di elementi del patrimonio archeologico provenienti da scoperte incontrollate, da scavi illeciti o sottratti a scavi ufficiali.

Articolo 11

Nessuna disposizione della presente Convenzione (riveduta) altera i trattati bilaterali o multilaterali esistenti o che potranno esistere tra le Parti, relativi alla circolazione illecita di

elementi del patrimonio archeologico o alla loro restituzione al legittimo proprietario.

Mutua assistenza tecnica e scientifica

Articolo 12

Le Parti si impegnano:

- i. a prestarsi una mutua assistenza tecnica e scientifica, sotto forma di uno scambio di esperienze e di esperti nelle materie relative al patrimonio archeologico;
- ii. a favorire, nell'ambito delle relative legislazioni o degli accordi internazionali dai quali sono vincolate, gli scambi di specialisti della conservazione del patrimonio archeologico, inclusi quelli nel campo della formazione permanente.

Controllo dell'applicazione della Convenzione (riveduta)

Articolo 13

Ai fini della presente Convenzione (riveduta), un comitato di esperti, istituito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in virtù dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa, è incaricato di seguire l'applicazione della Convenzione (riveduta) e in particolare:

- i. di sottoporre periodicamente al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sulla situazione delle politiche di protezione del patrimonio archeologico negli Stati parti contraenti della Convenzione (riveduta) e sull'applicazione dei principi da essa enunciati;
- ii. di proporre al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa misure volte all'applicazione delle disposizioni della Convenzione (riveduta), ivi comprese quelle nel campo delle attività multilaterali e in materia di revisione o di emendamento della Convenzione (riveduta), nonché d'informazione del pubblico sugli obiettivi della Convenzione (riveduta);
- iii. di fare delle raccomandazioni al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa relative all'invito di Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla Convenzione (riveduta).

Clausole finali

Articolo 14

1. La presente Convenzione (riveduta) è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati, parti contraenti della Convenzione culturale europea.

Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Uno Stato parte contraente della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969, non può depositare il suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione se non ha ancora denunciato la suddetta Convenzione o se non la denuncia contemporaneamente.

3. La presente Convenzione (riveduta) entrerà in vigore sei mesi dopo la data nella quale quattro Stati, di cui almeno tre Membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro

consenso ad esserne vincolati, conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti.

4. Nel caso in cui, in applicazione dei paragrafi precedenti, l'effetto della denuncia della Convenzione del 6 maggio 1969 e l'entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta) non fossero simultanei, uno Stato contraente può dichiarare, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, che continuerà ad applicare la convenzione del 6 maggio 1969 fino all'entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta).

5. La presente Convenzione (riveduta) entrerà in vigore nei confronti di tutti gli Stati firmatari che esprimeranno ulteriormente il loro consenso ad esserne vincolati sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 15

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta), il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualunque Stato non membro del Consiglio, così come la Comunità economica europea, ad aderire alla presente Convenzione (riveduta), con una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto ad un seggio nel Comitato.

2. Per ciascuno Stato aderente, o per la Comunità economica europea in caso di adesione, la Convenzione (riveduta) entrerà in vigore sei mesi dopo la data del deposito dello strumento d'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 16

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, indicare il o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione (riveduta).

2. Ciascuno Stato può, in ogni altro momento seguente, con una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione (riveduta) a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione (riveduta) entrerà in vigore nei confronti di questo territorio sei mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quel che concerne ciascun territorio indicato in tale dichiarazione, con notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 17

1. Ogni Parte può, in ogni momento, denunciare la presente Convenzione (riveduta) inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 18

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati aderenti alla Convenzione culturale europea, nonché ad ogni Stato e alla Comunità economica europea aderente o invitato ad aderire alla presente Convenzione (riveduta):

- i. ogni sottoscrizione;
- ii. il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione;
- iii. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente ai suoi articoli 14, 15 e 16;
- iv. ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante la presente Convenzione (riveduta).

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati all'uopo, hanno firmato la presente Convenzione (riveduta).

Fatto alla Valletta, il 16 gennaio 1992, in francese e in inglese, le due versioni facendo egualmente testo, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copie certificate conformi a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati contraenti della Convenzione culturale europea, nonché a tutti gli Stati non membri o alla Comunità economica europea invitati ad aderire alla presente Convenzione (riveduta).

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,00



17PDL0019710